Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 116° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 aprile 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° aprile 1975, n. **98.**

Aumento dell'aliquota IVA per gli animali vivi della specie bovina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, indicati nella tabella *A*), parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del sei per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al 18 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1975, n. **99.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione del beneficio parrocchiale di S. Cetteo dal canonicato arcipretale del capitolo cattedrale di Pescara.

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 29 giugno 1973, relativo alla separazione del beneficio parrocchiale di S. Cetteo, in Pescara, da quello del canonicato arcipretale, seconda dignità di quel capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1975, n. **100.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Nicolò Magno, in Guardia Perticara, dalla parrocchia di S. Antonio di Padova, in Corleto Perticara.

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tricarico in data 1° giugno 1974, relativo alla separazione della parrocchia di S. Nicolò Magno, in Guardia Perticara (Potenza), da quella di S. Antonio di Padova, in Corleto Perticara (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Trebbianino Val Trebbia » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Trebbianino Val Trebbia » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Trebbianino Val Trebbia » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 7 giugno 1973;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste. di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Trebbianino Val Trebbia » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Trebbianino Val Trebbia » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Trebbianino Val Trebbia ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Trebbianino Val Trebbia » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quello che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1975
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 281

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « TREBBIANINO VAL TREBBIA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Trebbianino Val Trebbia » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Trebbianino Val Trebbia » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Ortrugo dal 35% al 50%;
Malvasia di Candia dal 10 % al 30 %;
Trebbiano romagnolo e Moscato bianco dal 15 % al 30 %;
Sauvignon fino al 15 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Trebbianino Val Trebbia » comprende la porzione collinare della Val Trebbia particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include parte dei territori dei comuni di Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro e Gazzola ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Rivergaro segue il tracciato originale della strada statale n. 45 in direzione di Piacenza fino alla località Niviano Castello. Prosegue quindi lungo la strada provinciale per Grazzano Visconti fino ad incontrare il rio della Bosella (in prossimità di quota 127) e il cui corso risale fino ad incontrare il confine comunale tra Rivergaro e Vigolzone (q. 149).

Segue, piegando a destra, detto confine fino a raggiungere, in prossimità di quota 632 (M. Dinavolo) il confine comunale fra Vigolzone e Travo. Segue successivamente l'intero tratto di confine tra i comuni di Vigolzone-Travo e Travo-Bettola giungendo così in prossimità della confluenza del rio Moini con il torrente Perino.

Risale il corso del torrente Perino fino alla confluenza con il rio Cane. Segue quindi l'ultimo tratto del rio Cane fino a quota 509. Indi devia in direzione nord-ovest sul sentiero che porta al bivio (q. 546) per la strada dei Boioli.

Da quota 546 segue la strada per Case Boioli fino ad incontrare, a quota 520, il rio Armelio. Segue il corso del rio Armelio fino a quota 274. Da qui devia lungo una carrareccia che passa per quota 290 (sopra Ponte) e prosegue per quota 340, fino ad incrociare il rio Secco. In questo punto segue il confine del comune Bobbio-Coli lungo le quote 410, 324, 267, 517 e raggiunta l'altezza di quota 424, devia lungo la carrareccia che, passando per Roncaiolo, risale la quota 488 fino a quota 366. Da qui si immette sulla strada che, superando le quote 381 e 429 (dove incrocia il rio Torusso) sfiora la località Scabiazza da dove, all'altezza della quota 430 scende lungo il rio Scabiazza fino alla strada statale n. 45 (q. 248).

Risale la strada statale n. 45 e dopo il Ponte di Barberino al km 99, risale una carrareccia che passa per Case Nuove (q. 400), Cascina Costa (q. 494). Da qui si immette sulla strada che passa a quota 475, successivamente risale un Rivo che, a quota 561 (all'altezza del Poggio Pianone) incrocia il confine del comune di Bobbio e Coli.

Segue questo confine passando per Cascina Fontana del Gallo e per Case Poggiolo, arrivando fino a quota 585.

Da quota 585, lungo una linea ideale, scende sulla strada statale n. 45 al km 91. Risale la statale fino al km 90, da dove oltrepassa il fiume Trebbia a quota 324. Da qui segue i meandri del Trebbia di San Salvatore, dai quali risale lungo una carrareccia che superate le quote 456 e 492 giunge a Cascina Riva (q. 496), Cascina Biase (q. 490), tocca la quota 317 per arrivare a Cascina Case Piane (q. 490).

Prosegue per la strada che tocca le quote 477, 454 (sopra Case Caldarola), 515 e 336 dove incrocia il torrente Bobbio.

Risale questo torrente fino a quota 359; da qui devia a destra risalendo il rio d'Assalto fino a quota 496.

In questo punto si inserisce sulla strada per i Brugnoni che successivamente, toccando le quote 581, 587, 591 (Casa Sermase), 562 (Villa Pegni), 562 (Casa Pegni), 581 (Cà Borelli) sorpassa il fosso delle Lubbie e prosegue per quota 505 per inserirsi sulla strada che porta a Degara dove, a quota 500, incrocia il rio Fontana.

Da qui prosegue lungo la carrareccia che, passando per quota 469 e quota 359 (rio della Lubbia), risale per la strada di casa Muggione (q. 424), Cà del Bosco (q. 497) e, dopo aver attraversato il rio del Gatto, scende a quota 430 per risalire a Case Poggio, fino a raggiungere Areglia (q. 378).

Da questo punto, attraverso le quote 416, 438 e 434, raggiunge Nosìa (q. 429), da dove prosegue per una carrareccia che tocca le quote 450, 435, 410, 372. Risale quindi la strada proveniente da Freddezza e, dopo aver superato la quota 400, devia a destra lungo una carrareccia che passa per quote 367 e 337 dove incrocia il rio Dorba.

Risale lungo un rivo di sinistra del rio Dorba stesso e giunge a Parcellara (q. 490) da cui scende lungo la strada fino a quota 445. Da qui devia per la carrareccia che passa per le quote 439, 405, 389 sulla cui direzione incrocia il confine del comune tra Travo e Bobbio.

Risale questo confine raggiungendo quota 671 ed indi, seguendo la strada che, passando per Pietra (q. 559), Termine Grosso, confluisce, in prossimità di quota 443, sulla rotabile che porta a Chiesa di Bobbiano. Da qui segue la strada per Cascina (q. 503) indi la carrareccia per Costa del Grillo (q. 608) e Cà del Bulla e prosegue fino ad incontrare il confine comunale tra Travo e Gazzola che segue fino in prossimità di Campo dei Re (q. 249).

Da questo punto imbocca la strada per monte Raschio, Cà dei Boschi, Boccino di Sopra e prosegue fino ad incontrare, a quota 143, la provinciale Gazzola-Rivalta. Segue detta strada fino ad incrociare la provinciale Gragnano-Travo che percorre fino a Rivalta-Trebbia. Indi raggiunge in direzione sud-est il fiume Trebbia con cui si identifica fino all'altezza dell'abitato di Rivergaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Trebbianino Val Trebbia » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni collinari, bene esposti, situati ad un'altitudine non superiore a m 400 sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Trebbianino Val Trebbia » non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate occasionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Trebbianino Val Trebbia » una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Trebbianino Val Trebbia » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;
odore: vinoso, leggermente aromatico, gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, delicato, talvolta un po' frizzante, sottile, piuttosto povero di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Trebbianino Val Trebbia » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Trebbianino Val Trebbia » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3010)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nei comuni di Roccasinibalda, Colle di Tora e Castel di Tora.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 maggio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la frazione Posticciola ed il lago siti nell'ambito del territorio comunale di Roccasinibalda, nonchè gli abitati e le zone del lago ricadenti nell'ambito dei territori comunali di Colle di Tora e Castel di Tora;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Roccasinibalda, Colle di Tora e Castel di Tora;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè gli antichi abitati di Posticciola, Colle di Tora e Castel di Tora, posti sopra ad alture, con i loro vecchi edifici caratteristicamente raggruppati sulla vetta e lungo le pendici di colli formano complessi aventi notevole valore estetico e tradizionale; visto che tali agglomerati con le suggestive colline fanno loro da cornice, col pittoresco lago del Turano, che dominano, reso piu suggestivo dalle caratteristiche sinuosità e dal verde che lo circonda, formano complessi di rilevante valore panoramico e paesaggistico, con quadri naturali di non comune bellezza; rilevato che esistono punti pubblici dai quali possono godersi tali quadri naturali;

Decreta:

Le zone descritte nelle premesse e site nel territorio del comune di Roccasinibalda, Colle di Tora e Castel di Tora hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: partendo dal trivio strada Ascrea-Castel di Tora e strada lungo il lago ai confini dei comuni di Castel di Tora con Ascrea in località Colle del Campo, il limite del vincolo segue verso sud-ovest lungo i confini tra i predetti comuni fino al fosso di Relisci, indi (rientrando nel territorio di Castel di Tora) segue il fosso di Relisci fino a quota 928, di qui risale verso nord lungo la mulattiera per Colle Luca Pasquale fino oltre la quota 962 all'incrocio con la mulattiera che dal Colle Luca Pasquale conduce a Monte Marsicano, poi segue tale mulattiera verso sud fino alla quota 929 del Monte Marsicano in località Fonte Valella, di qui verso nord e nord-ovest il limite del vincolo segue la mulattiera che attraverso le località Fonte Valella, Fonte Rardi, Fonte di Colle Rosso tocca le quote 929, 784, 818, 796, 696 e giunge ad incontrare la mulattiera per S. Anatolia proveniente dal Colle Pace, di qui verso sud-ovest segue la mulattiera che attraversando i confini tra Castel di Tora con Colle di Tora conduce alla località Acquamezza a quota 693, indi verso nord ed ovest segue la mulattiera che da quota 693 attraverso la località Acquamezza va verso rio Cese fino ad incontrarlo a quota 808, segue indi verso nord la mulattiera che costeggia il rio Croce fino a quota 678, indi verso ovest e nord prosegue lungo la mulattiera che attraversa la contrada Costa del Sommatina e attraverso la quota 670 si dirige verso nord-ovest fino a raggiungere il fosso dell'Inferno ed i confini del territorio del comune di Colle di Tora con Roccasinibalda a quote 804 e 866, di qui verso nord-est e nord segue la mulattiera nel comune di Roccasinibalda che a valle del Monte Civitella e Forcella della Posta raggiunge la provinciale di Castel di Tora-Colle di Tora-Posticciola tra i km 17 e 18, all'altezza del bivio per Posticciola, prosegue verso nord lungo la provinciale fino all'altezza del cimitero in località S. Vincenzo, di qui segue la mulattiera che costeggiando il cimitero si dirige verso nord-est e raggiunge il Turano ed i confini tra Roccasinibalda e Stipes, frazione di Ascrea; indi prosegue verso sud e sud-est lungo i confini dei due comuni fino alla località Casalitti a quota 845 ai confini di Roccasinibalda, Stipes (Ascrea) e Castel di Tora; indi verso sud, segue, nel comune di Castel di Tora, lungo la mulattiera che attraversa le località Conceppito e Campigliano, tocca le quote 845, 844, 834, 669 fino a 590; di qui verso est segue la mulattiera che lungo il fosso Faelluccio porta a Costa Marconi a quota 1008 in località Fonte della Vigna; indi verso sud e sud-est segue la mulattiera che attraverso quota 1014 raggiunge quota 982 sul fosso Vallecasi, poi verso sud-ovest

il fosso di Vallecasi fino a quota 782 ai confini del comune che segue fino ad incontrare il trivio Ascrea-Castel di Tora-strada lungo lago.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Roccasinibalda, Colle di Tora e Castel di Tora, provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI RIETI

Verbale n. 16

Oggi, 31 maggio 1969, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) ROCCASINIBALDA, frazione Posticciola e lago: vincolo panoramico;

3) COLLE DI TORA e CASTEL DI TORA, abitati e zone del lago: vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione ritiene opportuno di unificare gli argomenti posti ai numeri 2 e 3 dell'ordine del giorno con la seguente dicitura:

ROCCASINIBALDA, frazione Posticciola, COLLE DI TORA e CASTEL DI TORA, abitati e zone del lago: vincolo panoramico.

La commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, dopo ampia discussione, visto che gli antichi abitati di Posticciola, Colle di Tora e Castel di Tora, posti sopra ad alture, con i loro vecchi edifici caratteristicamente raggruppati sulla vetta e lungo le pendici di colli formano complessi aventi notevole valore estetico e tradizionale, a maggioranza propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, gli agglomerati di Posticciola nel comune di Roccasinibalda, di Castel di Tora e Colle di Tora con le zone ad essi circostanti fino al lago, il tutto racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dal trivio strada Ascrea-Castel di Tora e strada lungo il lago ai confini dei comuni di Castel di Tora con Ascrea in località Colle del Campo, il limite del vincolo segue verso sud-ovest lungo i confini tra i predetti comuni fino al fosso di Relisci, indi (rientrando nel territorio di Castel di Tora) segue il fosso di Relisci fino a quota 928, di qui risale verso nord lungo la mulattiera per Colle Luca Pasquale fino oltre la quota 962 all'incrocio con la mulattiera che dal Colle Luca Pasquale conduce a Monte Marsicano, poi segue tale mulattiera verso sud fino alla quota 929 del Monte Marsicano in località F.te Valella, di qui verso nord e nord-ovest il limite del vincolo segue la mulattiera che attraverso le località Fonte Valella, Fonte Rardi, Fonte di Collo Rosso tocca le quote 929, 784, 818, 796, 696 e giunge ad incontrare la mulattiera per S. Anatolia proveniente dal Colle Pace, di qui verso sud-ovest segue la mulattiera che attraversando i confini tra Castel di Tora con Colle di Tora conduce alla località Acquamezza a quota 693, indi verso nord ed ovest segue la mulattiera che da quota 693 attraverso la località Acquamezza va verso rio Cese fino ad incontrarlo a quota 808, segue indi verso nord la mulattiera che costeggia il rio Croce fino a quota 678, indi verso ovest e nord prosegue lungo la mulattiera che attraversa la contrada Costa del Sommatina e attraverso la quota 670 si dirige verso nord-ovest fino a raggiungere il fosso dell'Inferno ed i confini del territorio del comune di Colle di Tora con Roccasinibalda a quota 804 e 866, di qui verso nord-est e nord segue la mulattiera nel comune di Roccasinibalda che a valle del Monte Civitella e Forcella della Posta raggiunge la provinciale Castel di Tora-Colle di Tora-Posticciola tra i km 17 e 18, all'altezza del bivio per Posticciola, prosegue verso nord lungo la provinciale fino all'altezza del cimitero in località S. Vincenzo, di qui segue la mulattiera che costeggiando il cimitero si dirige verso nord-est e raggiunge il Turano ed i confini tra Roccasinibalda e Stipes, frazione di Ascrea; indi prosegue verso sud e sud-est lungo i confini dei due comuni fino alla località Casalitti a quota 845 ai confini di Roccasinibalda, Stipes (Ascrea) e Castel di Tora; indi verso sud segue, nel comune di Castel di Tora, lungo la mulattiera che attraversa le località Conceppito e Campigliano, tocca le quote 845, 844, 834, 669 fino a 590; di qui verso est segue la mulattiera che lungo il fosso Faelluccio porta a Costa Marconi a quota 1008 in località Fonte della Vigna; indi verso sud e sud-est segue la mulattiera che attraverso quota 1014 raggiunge quota 982 sul fosso di Vallecasi, poi verso sud-ovest il fosso di Vallecasi fino a quota 782 ai confini del comune che segue fino ad incontrare il trivio Ascrea-Castel di Tora-strada lungo lago.

Il sindaco di Colle di Tora, pur riconoscendo l'importanza della tutela del paesaggio, vota contro l'imposizione del vincolo perché non sono note le misure e le restrizioni che il vincolo comporta.

(*Omissis*).

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settore di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono

stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pistoia, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio:

a) svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici esclusi quelli di cui al successivo punto *b*): 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

b) facchinaggio settore carne, mattazione e scuoiatura accompagnatori di bestiame: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) di carni macellate con automezzo: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2825)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Alessandria;

Ritenute non più sussistenti, le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Alessandria;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 22 giugno 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Alessandria.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2828)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1975.

Sostituzione del segretario della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1973, n. 110, concernente la costituzione della suddetta commissione;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero del 26 marzo 1975, con la quale l'ispettore capo dott. Giovanni Franco viene designato a svolgere le funzioni di segretario in sostituzione del dott. Giovanni Marsili collocato a riposo;

Decreta:

E' nominato segretario della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli il dott. Giovanni Franco, ispettore capo dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Giovanni Marsili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1975

Il Ministro: DE MITA

(3013)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 aprile 1975.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

Visto l'art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Considerata la manifestazione sporadica di casi di rabbia canina in alcune zone del territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare interventi idonei per impedire la propagazione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani, di età superiore a tre mesi, esistenti in tutto il territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, nonchè nella provincia di Roma.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 15 aprile 1975 e termineranno il 31 luglio 1975.

La vaccinazione può essere differita oltre il termine del 31 luglio 1975:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, dopo il compimento dei tre mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, trascorsi 15-20 giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

Il vaccino antirabbico è distribuito gratuitamente, per il tramite delle competenti autorità sanitarie che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato all'interessato, a cura del veterinario operatore, un attestato conforme al modello allegato.

Art. 5.

La spesa per l'impiego del vaccino antirabbico è a carico del Ministero della sanità, in base alle tariffe professionali previste da apposito decreto ministeriale, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503.

Art. 6.

A complemento delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, i veterinari provinciali o i competenti organi per le regioni a statuto ordinario, previa autorizzazione del Ministero della sanità, potranno adottare piani di profilassi contro la rabbia, comprendenti le seguenti misure:

a) il divieto di impiegare cani per la caccia nelle località in cui la rabbia risulta diffusa tra gli animali selvatici;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quello indicato nel precedente art. 1, colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica, da non meno di 20 giorni e da non oltre undici mesi, per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori, colpiti o esposti alla rabbia silvestre, al seguito di turisti o per l'esercizio della caccia;

d) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli animali stessi o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termini di legge.

Roma, addì 5 aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

N. .

PROVINCIA DI . . . .

Comune di . . . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .
attesta di aver praticato, in data . . . la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . .
di età . . di razza . . . . di taglia . . .
appartenente al sig . . . . . abitante in . . . . vaccino impiegato . . . . serie . . .
istituto produttore .

Il veterinario ———— comunale (1) / autorizzato (2)

(1) Depennare la dicitura che non serve.

(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione.

(3014)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 aprile 1975.
Proroga della gestione commissariale del comune di Mottola.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'8 febbraio 1975, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mottola, per i motivi esposti nella relazione allegata al decreto stesso, e contestualmente è stato nominato commissario straordinario, per la temporanea gestione dell'ente, con i poteri spettanti al consiglio, il dott. Domenico Gorgoglione, direttore di sezione in servizio presso questa prefettura.

Il predetto commissario, nell'arco di tempo della gestione provvisoria, ha dovuto intraprendere numerose iniziative di rilevante importanza, al fine di risolvere problemi indifferibili, alcuni dei quali sono tuttora in fase di concreta realizzazione.

Peraltro, approvato, entro il termine previsto dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno 1975, occorre dare alla gestione del comune una impostazione più rispondente alle proprie necessità operative, nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei servizi, procedendo, ove è possibile, alla meccanizzazione degli stessi, nonché al riassetto del personale ai sensi degli accordi A.N.C.I. del 1973, tenendo anche conto che, essendo stati in precedenza creati nuovi posti in pianta organica, occorre procedere all'espletamento dei relativi concorsi.

Nel campo dei lavori pubblici, inoltre, occorre svolgere ogni interessamento per il finanziamento e la progettazione di opere di rilevante interesse pubblico, per il completamento della rete idrica e fognante, dell'edilizia scolastica in grave situazione per la carenza di aule, nonché per l'ampliamento ed il rifacimento di notevoli tratti della viabilità interna e rurale, attualmente inadeguata in relazione all'espansione urbanistica.

Sono in fase di attuazione anche tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione della legge 167/1962, concernente la realizzazione dell'edilizia economica e popolare e sono in fase di realizzazione circa 600 loculi cimiteriali.

Numerosi provvedimenti sono stati pure adottati allo scopo di valorizzare alcuni importanti insediamenti archeologici risalenti al Medioevo ed alla civiltà rupestre ed in tale campo varie iniziative sono in fase di attuazione o di studio, anche in previsione di insediamenti turistici collaterali.

Si stanno, infine, predisponendo tutti gli adempimenti in vista delle imminenti consultazioni elettorali previste per il prossimo mese di giugno.

I risultati di tale attività amministrativa, dalla quale trarranno notevoli vantaggi il comune e la collettività, sarebbero pertanto compromessi ed in parte annullati, ove, allo scadere del periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle suesposte considerazioni emerge la necessità di prorogare, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, la gestione commissariale del comune di Mottola, confermando al dott Domenico Gorgoglione i poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

Il prefetto: MONTESANTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'8 febbraio 1975, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mottola e nominato commissario straordinario il dott. Domenico Gorgoglione, direttore di sezione in servizio presso questa prefettura;

Considerato che il 18 aprile 1975 scade il termine di durata della gestione straordinaria prevista dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Mottola (Taranto) è prorogata di tre mesi. All'attuale commissario straordinario, dott. Domenico Gorgoglione, sono confermati, per il suddetto periodo, i poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1975.

Taranto, addì 2 aprile 1975

Il prefetto: MONTESANTI

(2928)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 aprile 1975:

Zuppelli Renzo, notaio residente nel comune di Ugento, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Civita Castellana, distretto notarile di Viterbo.

de Martino Norante Giuseppe, notaio residente nel comune di Montecatini Terme, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Lastra a Signa, stesso distretto notarile.

Morone Giuseppina, notaio residente nel comune di Calascibetta, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino.

Gelpi Pietro, notaio residente nel comune di Andorno Micca, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella.

(2930)

Con decreto ministeriale 4 aprile 1975:

Cucchiari Giorgio, notaio residente nel comune di Mantova, è trasferito nel comune di Roma.

Terzi Marcello, notaio residente nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Macrì Antonio, notaio residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Bandini Alfredo, notaio residente nel comune di Olevano Romano, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Scavizzi Giacomo, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma.

Cecchettani Mario, notaio residente nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma.

Greco Gaetano, notaio residente nel comune di Brindisi, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma.

Golia Raffaele, notaio residente nel comune di Marano di Napoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Palestrina, distretto notarile di Roma.

(2932)

Con decreto ministeriale 4 aprile 1975:

Ronza Luigi, notaio residente nel comune di Apice, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Macerata Campania, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Barletta Vincenzo, notaio residente nel comune di Sinopoli, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Langella Antonio, notaio residente nel comune di Collio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Gardone Val Trompia, stesso distretto.

Bossoni Franco, notaio residente nel comune di Scandolara Ravara, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Bagolino, distretto notarile di Brescia.

Boldrini Adriano, notaio residente nel comune di Santo Stino di Livenza, distretto notarile di Venezia è trasferito nel comune di San Ginesio, distretto notarile di Macerata.

Patti Carlo, notaio residente nel comune di Regalbuto, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania.

(2933)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrali

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunciato lo smarrimento dei seguenti tagliandi di ricevuta semestrale:

1) tagliando di ricevuta di L. 131.250, di scadenza 1° ottobre 1974, relativo al certificato nominativo dei buoni del Tesoro poliennali 7 % - 1978 n. 000.007 di nominali L. 3.750.000, intestato al comune di Budoia (Pordenone);

2) tagliando di ricevuta di L. 28.875, di scadenza 1° ottobre 1974, relativo al certificato nominativo dei buoni del Tesoro poliennali 7 % - 1978 n. 000.006, di nominali L. 825.000, intestato al comune di Budoia (Pordenone).

Ai sensi degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali rappresentati dai predetti tagliandi di ricevuta.

Roma, addì 1° aprile 1975

(2902)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 606-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 606-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Farioli & Cattaneo S.r.l., in Milano, via G. Meda n. 60.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(2947)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1782-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1782-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Canepari Luigi & Francesco, in Valenza (Alessandria), via Solferino n. 80.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2948)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1319-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 1319-AL », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Gardini, in Valenza (Alessandria), via XII Settembre n. 24.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2949)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1140-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un puzone recante il marchio di identificazione « 1140-L », a suo tempo assegnato alla ditta Oddone Elio, in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2950)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 765-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 765-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Federico Gennaro, in Valenza (Alessandria), via Pinerolo n. 1.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2951)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 702-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 702-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Garavelli Luigi, in Valenza (Alessandria), via Palestro n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2952)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 455-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 455-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Reposi Oreste Aldo, in Valenza (Alessandria), via S. Massimo n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2941)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 504-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 504-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gaudino Virgilio, in Valenza (Alessandria), viale B. Cellini n. 32.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2942)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 81-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 81-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Consonni Beniamino & Figlio, in Gallarate (Varese), via Covetta n. 25.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

(2943)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1588-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1588-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « Oriarte » di Azzena Paolo, in Valenza (Alessandria), via Pellizzari n. 13.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2944)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 203-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 203-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Cunico Remo, in Bassano del Grappa (Vicenza), via Colbacchi n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(2945)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 689-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 689-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Carnevale Pietro, in Milano, via Spadari n. 7.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(2946)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 582-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Faccin Mario, in Vicenza, via Morosini n. 27, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 582-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(2935)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 12° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 dicembre 1965, n. 1423, che reca modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 30 ottobre 1969, n. 803, recante norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive aggiunte;

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover mettere a concorso per l'ammissione in Accademia sessanta dei posti disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 1° febbraio 1975;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1975-76 un concorso, per esami, per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del dodicesimo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti sessanta posti:

quaranta sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 5;

venti sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 9.

Per la partecipazione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento preliminare della idoneità fisica dei candidati;

b) l'accertamento definitivo della idoneità psico-fisica dei candidati;

c) una prova scritta di cultura generale;

d) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che superino gli esami finali del 2° anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza al compimento di due anni di anzianità di grado.

Art. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente, provenienti dai corsi dell'Accademia, sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti consigli accademici, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Art. 4.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie comprese fra quelle d'insegnamento:

1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle materie suddette è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

Titolo I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI QUARANTA POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

Art. 5.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1952 al 31 ottobre 1957;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nel corrente anno scolastico uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica o professionale o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali, e in particolare, abbiano:

statura non inferiore a m. 1,68;

visus corretto a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da accademia militare;

f) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dello interno.

Art. 6.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al Ministero dello interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ufficiali, e deve pervenire alla prefettura della rispettiva provincia di residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i quaranta posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando dal quale dipendono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) distretto militare di appartenenza;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 8.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 23, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente, che riveste il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

d) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

e) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovino in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, da giovani arruolati senza visita e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

f) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 dicembre 1975 col diploma originale o con la copia autentica.

In caso di smarrimento del predetto diploma il candidato dovrà presentare un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

g) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dall'età;

h) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

i) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*) ed *h*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *e*), *h*) ed *i*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione dei risultati della prova scritta.

Per i casi di forza maggiore, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto alla lettera *b*) del precedente art. 5 nonchè gli eventuali certificati di cui alla lettera *g*) del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI VENTI POSTI RISERVATI AI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 9.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che:

a) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1975, due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nel corrente anno scolastico uno dei *titoli di studio di cui alla lettera b*) del precedente art. 5;

c) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da accademia militare;

e) non abbiano riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave;

f) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiale e, *in particolare*, abbiano i requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 5.

Art. 10.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, deve essere presentata al comando del reparto da cui l'interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 6.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto del comandante del reparto dal quale dipende.

Art. 11.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 23, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto conseguito, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 dicembre 1975 col diploma originale o con la copia autentica.

In caso di smarrimento del predetto diploma il candidato dovrà presentare un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dalla età.

Art. 12.

Rinuncia al grado rivestito

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 13.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita *a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405*.

Art. 14.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

Art. 15.

Documento di identificazione

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 16.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica i candidati saranno sottoposti a visita medica preliminare a cura dell'ufficiale medico di zona presso la sede dell'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva intesa ad accertare la loro idoneità psico-fisica alla ammissione in Accademia.

I candidati dichiarati non idonei alla visita medica preliminare che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a visita medica di appello, anch'essa definitiva, saranno esclusi dal concorso.

Le visite mediche definitive e di appello sono effettuate da una sottocommissione costituita da due ufficiali medici superiori di cui uno di grado non inferiore a tenente colonnello e dal dirigente sanitario dell'Accademia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità sarà comunicato ai concorrenti seduta stante; quello espresso dalla sottocommissione medica è definitivo.

Art. 17.

Accertamento psicologico

I candidati, riconosciuti idonei alla visita medica definitiva, verranno sottoposti, a cura di una sottocommissione costituita da un gruppo selettore, ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettivo e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 18.

Requisiti psico-fisici

Le sottocommissioni di cui agli articoli 16 e 17, incaricate dell'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro

inferiori, dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

L'accertamento dell'idoneità definitiva verrà completato, a cura di una sottocommissione costituita dal direttore delle attività ginnico-sportive e da due istruttori di discipline sportive dell'Accademia, mediante un esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 19.

Commissione per l'accertamento dell'attitudine psico-fisica

Le sottocommissioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 costituiscono la commissione per l'accertamento dell'attitudine psico-fisica, la quale è presieduta dal maggiore generale comandante dell'Accademia.

Il presidente della commissione e i componenti le singole sottocommissioni sono nominati con determinazione del capo della polizia.

Art. 20.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

Art. 21.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, il giorno 1° settembre 1975, alle ore 8, e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche e geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

Art. 22.

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla commissione di esame e ai componenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 23.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla commissione di esame.

La commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 24.

Prova orale

La prova orale consisterà in:

a) un esame di storia;

b) un esame di geografia;

c) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La commissione di esame potrà, però, nei limiti dei programmi rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 25.

Valutazione della prova orale

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa commissione di cui al precedente art. 13, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nello apposito albo.

Art. 26

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 27.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 26, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'Accademia, per le prove di esame potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 28.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle visite mediche ed alle varie prove del concorso nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo unitamente ad un foglio di viaggio a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dalla propria sede all'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio per la visita medica preliminare e dal comando dell'Accademia o dal comando provinciale di pubblica sicurezza per i viaggi di ritorno.

Art. 29.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo sarà corrisposto durante il corso un assegno giornaliero di L. 1.157,876.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista dal comma precedente competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 30.

Sono a carico dell'amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luogo di cura.

Sono a carico degli allievi:

a) le spese per i libri di testo;

b) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1975

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1975
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 106

Allegato 1

Modello della domanda di ammissione al concorso per i candidati non provenienti dai sottufficiali (in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali - Roma

Il sottoscritto (1) . . nato a
il . . domiciliato a . . provincia di
via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al 1° anno del 12° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di aver conseguito (o presume di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . o ufficio di leva di . . o capitaneria di porto di .
. .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . .;

g) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5) .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a .
provincia di . ., via . . n. .

Data .

Il candidato

. . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1963, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Allegato 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

Cultura generale
(*prova scritta*)

Storia
(*prova orale*)

1. Gli stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti; caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-1821.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-1831. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. Il Regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il Governo della destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e i suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

19. La seconda guerra mondiale (1940-1945) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.

20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

Geografia
(*prova orale*)

1. Geografia generale:

Definizione. Partizione della geografia Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Punti cardinali, rosa dei venti.

3. Terreno:

Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.
Acque: suddivisione delle acque; atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti.
Azioni delle acque.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.
Animali: fauna.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. Geografia economica:

Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici. L'utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e la economia estrattiva terrestre e marina. La utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. Europa:

Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici.

8. L'Italia:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa.
L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

9. Asia - Africa:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

10. Americhe - Oceania:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

MATEMATICA
(*prova orale*)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di ripartizione.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.
4. Equazioni e sistemi di equazione di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, sistema di grado superiore al 1°, applicazione a problemi di 1° e 2° grado. Logaritmi.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione:

$$y = ax \quad y = ax + b \quad y = ax^2 \quad y = \frac{a}{x}$$

Geometria:

1. Equivalenza nel piano, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezza, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano.

Matematica finanziaria:

1. Interesse semplice, interesse composto.
2. Annualità.
3. Ammortamento.

Trigonometria:

1. Misure degli angoli e degli archi.
2. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
3. Definizione e studio delle funzioni circolari.
4. Teoria degli archi associati e conseguenze.
5. Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
6. Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
7. Formule di duplicazione e applicazioni.
8. Formule di bisezione e applicazioni.
9. Identità - Equazioni e sistemi goniometrici di tipi notevoli.

TESI DELLA PROVA ORALE

I. — *Storia*:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo allo intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa nel 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5. L'Austria e i turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie.
Le reazioni degli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1920-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa libica.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti Mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I; L'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze. La resistenza, la lotta di liberazione, la costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Le Comunità europee.

II. — *Geografia*:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.

b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

c) Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
d) L'utilizzazione del mondo vegetale.

3. *a*) Le acque e la loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
d) Le risorse del sottosuolo e l'economica estrattiva terrestre e marina.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
d) L'utilizzazione del mondo animale.

5. *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo: confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
d) Aspetti geografici dell'industria e del commercio.

6. *a*) L'uomo. Fatti che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
d) le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.
d) L'ambiente economico dell'Italia: agricoltura e allevamento.

8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensioni della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.
d) L'ambiente economico dell'Italia: la pesca e la caccia.

9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della Penisola Balcanica. Il Danubio e i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole dei mari italiani.
d) L'ambiente economico dell'Italia: l'industria e il commercio.

10. *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
c) Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.
d) L'ambiente economico dell'Italia: le comunicazioni ed i trasporti.

III. — *Matematica*:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazione di 1° grado.
Interesse semplice.
Identità goniometriche.
Problemi di 1° grado.
2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenze di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Definizione e studio delle funzioni circolari.
Interesse composto.
Problemi di 2° grado.
3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Scomposizione in fattori.
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Ammortamento.
Problemi di 1° grado.
4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
Annualità.
Problemi di 2° grado.
5. Regola di ripartizione composta.
Sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Ammortamento.
Formule di duplicazione e applicazioni.
Problemi di 2° grado.
6. L'interesse composto.
Funzioni di una variabile. Rappresentazione grafica di

$$y = ax + b \quad y = ax^2 \quad y = \frac{a}{x}$$

Identità goniometriche.
Problemi di 2° grado.
7. Annualità.
Equazione di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
Problemi di 1° grado.
8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Area del cerchio e delle sue parti.
Annualità.
Formule di bisezione. Applicazioni.
Problemi di 2° grado.
9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Risoluzione dei triangoli rettangolari.
L'interesse composto.
Equazioni goniometriche.
10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Ammortamento.
Misure degli angoli e degli archi. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
Semplici sistemi goniometrici.

Roma, addì 12 marzo 1975

Il Ministro: GUI

(2910)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenze o a preferenze nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea di giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dello invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e l'autenticazione della firma in calce.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio

decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le modifiche di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un magistrato della corte di appello di Roma, designato dal presidente;

da un avvocato designato del presidente del Consiglio nazionale forense.

Funziona da segretario della commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 10.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 3.570.000.

Art. 11.

Il presente decreto, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 10 gennaio 1975

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 75

(3013)

Diario delle prove scritte del concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato

Le prove scritte del concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato 10 gennaio 1975, avranno luogo nei giorni 2, 3 e 4 settembre 1975 ed inizio alle ore 8,30 nel palazzo degli esami in Roma, alla via Girolamo Induno n. 4.

(3019)

PROVINCIA DI TRENTO

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 165 dell'11 gennaio 1974 con la quale è stato indetto un concorso pubblico per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1973;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 447 del 31 gennaio 1975, relativa all'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1973;

Visto l'art. 9 n. 10 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta

di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1973:

1. Ripoli Renzo	punti	60,3250	su 100
2. Neri Taurino	»	58,3536	»
3. Nardelli Valentino	»	56,8693	»
4. Mattivi Mario	»	56,4604	»
5. Nibbio Rolando	»	54,2250	»
6. Tommasini Roberto	»	53,5122	»
7. Russo Giulio	»	51,2607	»
8. Valcsi-Penso Ettore	»	50,8460	»
9. Bassi Fosco	»	50,5610	»
10. Frigeri Lamberto	»	50,3042	»
11. Boccini Bernardino	»	50,2640	»
12. Dellai Fulvio	»	49,4354	»
13. Benedetto Filippo	»	49,2550	»
14. Ignoti Ernesto	»	48,4812	»
15. Rodighiero Giovanni	»	48,1170	»
16. Barbacovi Italo	»	47,9228	»
17. Calabria Corrado	»	47,2250	»
18. Fiorentini Franco	»	47,0670	»
19. Loscalzo Vitale	»	45,3610	»
20. Zerbinati Renato	»	45,1540	»
21. Guerriero Mario	»	44,8017	»
22. Camagna Giovanni	»	44,7088	»
23. Neri Antonio	»	44,5380	»
24. Spadaro Salvatore	»	44,2031	»
25. Bernardi Dario	»	42,7350	»
26. Carloni Giorgio	»	42,6042	»
27. Fox Cristiano	»	42,1535	»
28. Bertagnolli Fabio	»	41,5000	»
29. Paroni Giovanni	»	41,0000	»
30. Davì Francesco	»	39,5105	»
31. Lapira Salvatore	»	38,2333	»
32. Scandurra Pasquale	»	37,1141	»
33. Condorelli Filippo	»	35,7458	»
34. La Rocca Carmelo	»	35,4492	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto-Adige, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 19 febbraio 1975

Il presidente: GRIGOLLI

(2887)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. 7.

Modifica ed attuazione della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62: « Interventi in favore della zootecnia » - Programma biennale 1974-75.

(*Pubblicata nel 4° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 17 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I termini per la presentazione delle domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge sono fissati come segue:

per l'anno 1974: sessanta giorni per i benefici di cui alla lettera *a*) e novanta giorni per i benefici di cui alle lettere *b*) e *c*) del successivo art. 9, con decorrenza dalla data di pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia;

per l'anno 1975 e seguenti: entro il 31 marzo ».

Art. 2.

Le spese ed i limiti di impegno globalmente autorizzati dalla legge regionale 2 novembre 1974, n. 62, per il programma biennale 1974-75 vengono ripartiti come segue fra i vari interventi previsti dall'art. 9 della citata legge:

a) lire 2.200 milioni e lire 800 milioni rispettivamente per gli anni 1974 e 1975 per contributi in capitale, lire 1.300 milioni e lire 500 milioni rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, per contributi ventennali sugli interessi dei mutui contratti per gli interventi previsti alla lettera *a*);

b) lire 2.000 milioni e lire 1.800 milioni, rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, per gli interventi previsti ai punti *B*-I/1, 2 e 3 e *B*-II/1, 4 e 5;

c) lire 700 milioni a carico dell'esercizio 1974 per gli interventi previsti al punto *B*-II/2;

d) lire 700 milioni e lire 600 milioni, rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, per gli interventi previsti al punto *B*-II/3;

e) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 per gli interventi previsti al punto *B*-II/6;

f) lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 per gli interventi previsti al punto *C*-1;

g) lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 per gli interventi previsti ai punti *C*-2 e *C*-4;

h) lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 per gli interventi previsti al punto *C*-5;

i) lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 per gli interventi previsti al punto *C*-3.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:

1) gli stanziamenti dei capitoli 183102 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », 281100 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e 281101 « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » vengono ridotti rispettivamente dell'importo di lire 1.600 milioni, di lire 1.100 milioni e di lire 7.500 milioni;

2) al titolo I, sezione VII, rubrica 2ª, sono istituiti i seguenti capitoli:

a) 172505, categoria III, con la denominazione « Contributi sulle spese generali di gestione delle cooperative di allevatori costituite per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita di prodotti zootecnici; contributi ad enti, organizzazione di allevatori, comuni e loro consorzi, per la organizzazione di mercati, aste ed altre manifestazioni zootecniche (art. 9, lettere *C*-2 e *C*-4, della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62) » e con la dotazione di lire 550 milioni;

b) 172506, categoria II, con la denominazione « Spese per la effettuazione di iniziative pubblicitarie e per l'informazione e l'orientamento dei consumi di prodotti zootecnici (articolo 9, lettera *C*-5 della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62) » e con la dotazione di lire 50 milioni;

3) al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, sono istituiti i seguenti capitoli:

a) 271205, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale ad aziende agricole singole od associate per la realizzazione di miglioramenti fondiari e relative strutture aziendali ed interaziendali riguardanti il settore zootecnico (art. 9, lettera *a*), della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62) » e con la dotazione di lire 2.200 milioni;

b) 271206, categoria X, con la denominazione « Contributi sugli interessi dei mutui contratti da aziende agricole singole o associate per la realizzazione di miglioramenti fondiari e relative strutture aziendali ed interaziendali riguardanti il settore zootecnico - 1° delle venti annualità del limite di impegno di lire 1.300 milioni (art. 9, lettera *A*), della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62) » e con la dotazione di lire 1.300 milioni;

c) 271207, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale per l'attuazione dei controlli funzionali e della produttività e per la tenuta dei libri genealogici; per il miglioramento e l'incremento della produzione di cavalli avelignesi e mezzo sangue e degli allevamenti ovini; per la diffusione della fecondazione artificiale e delle prove di progenie della specie bovina; per la incentivazione della disponibilità di alimenti per il bestiame dei territori montani; per la effettuazione di attività di ricerca scientifica e di sperimentazione nel campo zootecnico; per la concessione di premi agli allevatori che detengono vacche o giovenche gravide di razze a prevalente attitudine alla produzione di carne (art. 9, lettere *B*-I/1, 2 e 3, *B*-II/1, 4 e 5, della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62) » e con la dotazione di lire 2.000 milioni;

d) 271208, categoria X, con la denominazione « Contributi sugli interessi dei prestiti agevolati quinquennali, contratti da allevatori singoli ed associati per l'acquisto di bestiame da riproduzione e di attrezzature zootecniche - 1° delle cinque annualità del limite di impegno di lire 700 milioni (art. 9, lettera *B*-II/2, della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62) » e con la dotazione di lire 700 milioni;

e) 271209, categoria X, con la denominazione « Contributi sugli interessi dei prestiti annui contratti da allevatori singoli ed associati per l'acquisto di vitelli da destinare allo ingrasso (art. 9, lettera *B*-II/3, della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62) » e con la dotazione di lire 700 milioni;

f) 271210, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale agli allevatori singoli ed associati operanti nei territori montani per premi per ogni vacca da latte mantenuta in azienda (art. 9, lettera *B*-II/6, della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62) » e con la dotazione di lire 1.500 milioni;

g) 271211, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale per la costituzione ed il primo avviamento di cooperative ed altre forme associative fra allevatori, nel settore della commercializzazione e della valorizzazione delle produzioni zootecniche (art. 9, lettera *C*-1 della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62) » e con la dotazione di lire 400 milioni;

h) 271212, categoria X, con la denominazione « Contributi sugli interessi sui prestiti annui contratti per la corresponsione di acconti agli allevatori da parte di cooperative, loro consorzi e di associazioni di produttori aventi per fine la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita di prodotti zootecnici (art. 9, lettera *C*-3 della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62) » e con la dotazione di lire 800 milioni.

Art. 4.

Le annualità di spesa conseguenti ai limiti di impegno autorizzati con la legge regionale 2 novembre 1974, n. 62 ed iscritti ai capitoli 271206 e 271208 del bilancio 1974, verranno iscritte ad analoghi capitoli dei bilanci 1975 e successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 verranno iscritti capitoli per spese correnti e per spese in capitale analoghi a quelli come sopra istituiti per l'eser-

cizio 1974, con le dotazioni finanziarie autorizzate dalla citata legge n. 62 e analiticamente indicate al precedente art. 2.

Le spese correnti iscritte ai capitoli 172505 e 172506 del bilancio 1974, in relazione alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere impegnate entro il 30 giugno 1975.

Le spese in capitale autorizzate dalla legge n. 62 e non utilizzate negli esercizi di competenza, potranno essere impegnate negli anni successivi, ai sensi del secondo comma dello art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 12 *dicembre* 1974).

(2553)

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 8.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 22 gennaio 1975*)

(2554)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 9.

Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 23 gennaio 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e piano di intervento

La regione Lombardia, al fine di promuovere e di favorire la pratica spotiva in tutto il territorio regionale, in armonia con l'art. 3 del proprio statuto, è impegnata ad attuare interventi a favore di comuni, consorzi di comuni, comunità montane, nonchè a favore di enti o associazioni praticanti attività sportive dilettantistiche senza fine di lucro:

a) per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento degli impianti sportivi destinati ad uso pubblico;

b) per l'acquisto delle aree occorrenti per le opere di cui al punto *a*), nei limiti ed al prezzo stabilito secondo le norme sulla espropriazione per pubblica utilità di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, o in misura non superiore al 30% del costo complessivo dell'opera.

La Regione concede, inoltre, contributi ad enti o associazioni operanti nel settore dello sport e non aventi fini di lucro per la diffusione di attività sportive.

Art. 2.

Contributi in annualità ed in conto capitale

I contributi sono concessi:

a) in annualità, per il pagamento degli interessi e delle spese accessorie relative a mutui contratti per il finanziamento delle opere e per l'acquisto delle aree previste dal precedente art. 1.

Il contributo è commisurato al tasso annuale di interesse del 6%, per la durata massima di venti anni.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito ed in particolare con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui a tasso agevolato;

b) in conto capitale, per l'esecuzione di opere ed impianti di particolare interesse per lo sport, per un ammontare non superiore al 20% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3.

Indicazioni prioritarie

Nella concessione dei contributi di cui alla presente legge deve essere data la preferenza, a parità di condizione:

a) rispetto ai destinatari:

a comuni, consorzi di comuni e comunità montane;

b) rispetto alle opere da realizzare:

a strutture polivalenti per lo sport e il tempo libero, intendendosi per strutture polivalenti quegli impianti che comprendono strutture attrezzate per diverse discipline.

Gli impianti devono essere, inoltre, costruiti in base a criteri di essenzialità e funzionalità.

Art. 4.

Presentazione richieste contributo

Le richieste di contributo devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale dai rappresentanti legali dei comuni, consorzi di comuni, comunità montane, su conformi provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti stessi.

Le richieste di contributo di enti ed associazioni di cui all'art. 1 devono essere presentate al sindaco del comune nel cui territorio è prevista la costruzione dell'opera.

Le domande devono indicare il tipo di contributo richiesto e devono essere corredate da:

1) relazione tecnica di massima dell'opera comprendente i seguenti dati: elementi tecnici e costruttivi; indicazione della area prescelta in caso di nuove costruzioni; preventivo sommario di spesa e piano previsionale di finanziamento; tempi previsti per la realizzazione dell'opera;

2) planimetria dell'area servita dalla struttura sportiva contenente gli elementi per evidenziare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti;

3) proposta del sistema di gestione dell'impianto.

L'amministrazione comunale, esaminata la richiesta, verificata la validità tecnico-funzionale dell'opera nel quadro del proprio piano di sviluppo delle infrastrutture e la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, è tenuta a trasmettere la domanda, corredata del proprio motivato parere, alla giunta regionale.

Al fine di evidenziare il piano organico degli interventi previsto per lo sviluppo delle attrezzature e delle infrastrutture sportive, l'amministrazione comunale è anche tenuta a trasmettere in allegato alla domanda di contributo di cui al comma precedente la seguente documentazione:

1) schema conoscitivo dell'assetto urbanistico dell'area con particolare riferimento agli insediamenti industriali e residenziali, ai servizi pubblici esistenti o previsti;

2) prospetto contenente elementi conoscitivi sulla realtà impiantistica sportiva esistente e sulla situazione demografica e socio-economica sia a livello locale, sia nella fascia dei comuni limitrofi all'area nella quale sarà situato il costruendo impianto.

Art. 5.

Istruttoria

La giunta regionale svolge la fase istruttoria delle domande pervenute, attenendosi agli indirizzi definiti in collaborazione con il comitato regionale consultivo dello sport, di cui al successivo art. 11 e la commissione consiliare competente, verificando cioè la validità tecnico-funzionale dell'opera, valutando i criteri di costruzione degli impianti, nonchè le proposte di gestione presentate, che devono soddisfare il criterio di una fruizione generalizzata, cioè di agibilità da parte di tutti i cittadini in modo che le strutture polivalenti si qualifichino come reali servizi sociali.

Art. 6.
Piano di interventi e di finanziamento

Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 4 la giunta regionale predispone, sulla base delle richieste pervenute, il piano annuale degli interventi e dei finanziamenti.

Il piano è approvato dal consiglio regionale.

Art. 7.
Progetti esecutivi

Gli enti ammessi al finanziamento devono presentare, entro il termine stabilito dalla giunta regionale, i progetti esecutivi delle opere per le quali è stato richiesto il contributo.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonchè di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.

Contestualmente all'approvazione dei progetti esecutivi, il presidente della giunta regionale, dispone con proprio decreto la concessione dei contributi determinando la spesa da assumere a carico della Regione.

Art. 8.
Procedura erogazione contributi

I contributi regionali in annualità, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, sono versati direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto mutuante con le modalità previste dalle apposite convenzioni stipulate con gli istituti stessi dal presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta.

Art. 9.
Contributi per iniziative e manifestazioni

La Regione concede ai sensi dell'art. 1, secondo comma, contributi a favore delle associazioni e degli enti di propaganda sportiva, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni, particolarmente significative, a carattere regionale, sulla base di programmi dagli stessi presentati.

Art. 10.
Piani di riparto contributi per iniziative e manifestazioni

Al fine di ottenere i contributi previsti dal precedente art. 9, le associazioni e gli enti di propaganda sportiva sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma dello art. 4, le domande alla giunta regionale, la quale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione, ad approvare il piano di riparto dei contributi nei termini previsti dall'art. 6.

Il presidente della giunta regionale, sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, dispone con proprio decreto, la liquidazione dei contributi agli enti ed associazioni beneficiari.

Art. 11.
Comitato regionale consultivo per lo sport

E' costituito il comitato regionale consultivo per lo sport che svolge le funzioni previste dalla presente legge.

Il comitato è così composto:

l'assessore regionale al turismo, sport e tempo libero o un suo delegato;
quattro rappresentanti delle associazioni del tempo libero;
quattro rappresentanti degli enti di propaganda sportiva;
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
un rappresentante del CONI;
un rappresentante dell'ANCI;
un rappresentante dell'UPI;
un rappresentante dell'ENAL.

Il comitato è eletto dal consiglio regionale e decade con la scadenza della legislatura.

Il segretario del comitato è nominato dal presidente fra i funzionari della Regione.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale allo sport o in sua assenza da un suo delegato.

Art. 12.
Norma transitoria

Per il primo anno di applicazione della presente legge, la giunta regionale predispone, sentita la commissione consiliare competente, entro il termine massimo di quindici giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, il piano stralcio di riparto prendendo in esame, d'ufficio, le domande presentate in riferimento alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, per attrezzature ed impianti sportivi e non accolte nel relativo piano di riparto.

Il piano stralcio di riparto viene approvato dal consiglio regionale.

Per la quota di stanziamento per l'anno 1974 eventualmente non utilizzata con il piano stralcio di cui al precedente comma e per l'esercizio 1975 si procede con le modalità previste agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 13.
Norma transitoria

Le richieste di contributo di cui all'art. 10, per il primo anno di applicazione della presente legge, devono essere inviate alla giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone il piano di riparto entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma.

Il piano di riparto viene approvato dal consiglio regionale.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, lettere *a)* e *b)* della presente legge sono autorizzati a carico dell'esercizio 1974 il limite di impegno di lire 400 milioni e la spesa di lire 200 milioni.

Per la concessione dei contributi per iniziative e manifestazioni di cui al precedente art. 9 è autorizzata a carico degli esercizi 1974 e 1975 la spesa di lire 100 milioni.

Al finanziamento del complessivo onere annuo di lire 700 milioni si provvede, per l'esercizio 1974, mediante riduzione per lire 100 milioni del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », per lire 400 milioni del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e per lire 200 milioni del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » rispettivamente iscritti ai capitoli 183102, 281100 e 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

Le spese in capitale come sopra autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1973, n. 2440, e successive modificazioni.

Le spese correnti come sopra autorizzate per l'anno 1974 e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 1975.

Nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate, oltre a quelle sopra indicate, le seguenti variazioni:

a) al titolo I, sezione VI, rubrica 7ª è istituito il capitolo 16/120, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi ad enti ed associazioni di propaganda sportiva, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni particolarmente significative » e con la dotazione di lire 100 milioni;

b) al titolo II, sezione VI, rubrica 6ª sono istituiti i capitoli:

266120, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in annualità a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti e associazioni non aventi scopo di lucro sugli interessi dei mutui contratti e per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di impianti sportivi ad uso pubblico e per l'acquisto delle relative aree - 1ª delle venti annualità del primo limite di impegno di lire 400 milioni » e con la dotazione di lire 400 milioni;

266121, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo » e con la dotazione di lire 200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 12 *dicembre* 1974).

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **10**.

Classificazione delle aziende alberghiere. Proroga di efficacia per il biennio 1975-76 delle classificazioni operate per il precedente biennio.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le classificazioni degli alberghi, pensioni e locande operate nelle province della regione Lombardia per il biennio 1973-74 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, sono prorogate a tutti gli effetti per il biennio 1975-76.

Sono fatte salve le ordinarie facoltà, procedure e modalità di ricorso avverso le classificazioni deliberate dagli enti provinciali per il turismo per il biennio 1975-76 in conformità a quanto stabilito dal comma precedente.

Art. 2.

Sino al momento di introduzione di una nuova, diversa disciplina sostanziale e procedurale, si rendono applicabili le norme attualmente vigenti in materia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 12 *dicembre* 1974).

(2555)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1975, n. **11**.

Provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità delle abitazioni rurali.

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di promuovere più evolute condizioni di vita nelle campagne, dispone provvidenze per il miglioramento delle abitazioni rurali nel settore delle opere igienico-sanitarie, termiche, idriche e telefoniche.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge i coltivatori diretti, singoli od associati, gli affittuari coltivatori diretti, anche associati, che eseguono i lavori, in conformità di quanto previsto dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nonchè i proprietari che intendano attuare le opere di cui al precedente comma per le abitazioni dei lavoratori agricoli dipendenti dall'azienda.

Sono considerati coltivatori diretti coloro che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Per l'attuazione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge, la Regione concede contributi in capitale nella misura del 30% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un ammontare non superiore a L. 600.000.

Tali contributi saranno prioritariamente concessi per l'attuazione di opere in zone dichiarate depresse ai sensi della legislazione vigente e per abitazioni le cui condizioni comportino interventi migliorativi di maggiore urgenza.

I contributi di cui al presente articolo saranno concessi ogni anno con unico provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, ed erogati con decreto del presidente della giunta stessa.

Art. 3.

Le domande di contributo indirizzate alla giunta regionale dovranno essere presentate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio o, per i territori montani, all'ispettorato ripartimentale delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il prospetto analitico dei lavori da eseguire e della relativa spesa prevista, vistato dall'ufficio tecnico del comune ove è sita l'abitazione oggetto di miglioria;

b) lo stato di famiglia del richiedente;

c) la dichiarazione del sindaco del comune di residenza attestante la qualifica o l'attività del richiedente.

Le domande non accolte nell'anno di presentazione, per indisponibilità di finanziamento, potranno essere ammesse a contributo, senza necessità di essere rinnovate.

Il beneficiario, ultimati i lavori, dovrà inoltrare al competente ufficio periferico della Regione, una dichiarazione del tecnico comunale attestante che le opere sono state eseguite secondo l'elenco analitico dei lavori a suo tempo presentato.

Art. 4.

Limitatamente all'anno 1975, le domande di contributo di cui al precedente art. 3 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 350 milioni al cui finanziamento si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo », iscritto al cap. 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 e con la correlativa istituzione, allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 ai sensi della legge 27 novembre 1955, n. 64, al titolo II, sezione IV, rubrica 1ª, sottorubrica « Recupero del patrimonio edilizio rurale » del cap. 241300, categoria X, con la denominazione « Contributi in conto capitale per il miglioramento ed il potenziamento delle abitazioni rurali » e con la dotazione di lire 350 milioni.

Le spese, come sopra autorizzate e non impegnate nello esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 17 *dicembre* 1974).

(2556)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751000)